

**DOCUMENTO INFORMATIVO REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI DELLA CONSOB
(DELIBERA N. 16190 DEL 29/10/2007) E DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA E CONSOB
DEL 29/10/2007, EMANATI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE (MIFID)**

1. INFORMAZIONI SULLA SGR E I SUOI SERVIZI.

ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR S.P.A. (di seguito "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, ha sede in Via Roncaglia n.12, 20146 MILANO.

Telefono: +39.02 49967 1

Fax: +39.02 49967 801

sito internet: www.gestiellehedge.it

indirizzo e-mail: gestiellehedge@gestielle.it

La SGR è stata autorizzata dalla Banca d'Italia ad istituire e gestire fondi comuni di investimento di tipo speculativo nonché fondi comuni di investimento mobiliare aperti (di seguito "Fondi" o "OICR") ed è iscritta al n. 120 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla medesima.

Il recapito dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione è il seguente:

Banca d'Italia, Via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma; sito Internet: www.bancaditalia.it

2. LINGUE NELLE QUALI L'INVESTITORE PUÒ COMUNICARE CON LA SGR E RICEVERE DA QUESTA DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI.

La lingua utilizzabile dall'Investitore per comunicare con la SGR, nonché la lingua che la SGR utilizza con riferimento ai documenti e alle informazioni inerenti alla prestazione dell'attività di commercializzazione è la lingua italiana.

3. METODI DI COMUNICAZIONE DA UTILIZZARE TRA SGR ED INVESTITORE.

La comunicazione tra la SGR e gli Investitori avviene per iscritto. Le comunicazioni degli Investitori sono presentate direttamente presso la sede aziendale oppure trasmesse a mezzo posta all'indirizzo suindicato, via fax al numero 02 49967 801, ovvero via e-mail all'indirizzo: gestiellehedge@gestielle.it.

Le domande di rimborso possono essere presentate dagli Investitori anche direttamente presso la sede aziendale, ovvero trasmesse per posta, purché nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 7.5 del Regolamento di gestione del Fondo. È ammessa la presentazione di domande di rimborso via fax, purché a questa faccia seguito l'invio della domanda in originale a mezzo posta.

Limitatamente ai soli Clienti "diretti" della SGR (cfr. successivo paragrafo 12), che siano stati classificati come professionali di diritto ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) ad l), dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (Del. Consob n. 16190/07) è altresì ammessa la presentazione di domande di sottoscrizione anche a mezzo fax, purché a questa faccia seguito l'invio della domanda in originale a mezzo posta.

È in ogni caso esclusa la presentazione di domande di sottoscrizione o rimborso via e-mail dagli Investitori.

4. NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA.

La SGR trasmette a tutti gli Investitori, su supporto duraturo, entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione della domanda di sottoscrizione/rimborso, una comunicazione che conferma l'avvenuta esecuzione della domanda stessa.

Su richiesta dell'Investitore, la SGR fornisce al medesimo informazioni circa lo stato della sua domanda.

5. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI.

La SGR svolge attività di istituzione, gestione e commercializzazione delle quote di fondi comuni d'investimento speculativi di cui all'art. 16 del D.M. Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 228 del 24/05/99, nonché di fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

La distribuzione di fondi speculativi non è soggetta alle disposizioni concernenti la sollecitazione all'investimento e, pertanto, non è prevista la pubblicazione di un prospetto d'offerta. Le Informazioni dettagliate su scopo e

caratteristiche di ciascun Fondo speculativo sono quindi disponibili nel relativo Regolamento di gestione. Le informazioni inerenti ai rischi specifici dell'investimento in fondi di tipo speculativo sono altresì riportate sul Modulo di sottoscrizione.

Le Informazioni dettagliate su scopo e caratteristiche di ciascun Fondo comune di investimento mobiliare aperto sono riportate nel relativo prospetto d'offerta, redatto in conformità con le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti della CONSOB.

Per l'attività di commercializzazione delle quote dei Fondi non sono previsti costi e oneri in favore della SGR al di fuori di quelli elencati all'art. 6 "Regime delle Spese" del Regolamento di gestione del Fondo.

6. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEGLI INVESTITORI.

Ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla SGR medesima. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti.

A tutela del principio di separatezza dei patrimoni, i beni del Fondo sono custoditi dalla banca depositaria indicata nel Regolamento del Fondo. La banca depositaria, previo consenso della SGR, può *sub*-depositare gli strumenti finanziari e depositare la liquidità del Fondo presso i soggetti, e secondo le modalità, indicati dalla disciplina vigente.

7. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

In conformità della normativa applicabile, la SGR ha adottato e applica una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte dei fondi. Tale strategia è diretta ad assicurare che i predetti diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti ai fondi. Essa comprende procedure e misure dirette a: (i) monitorare, in funzione della significatività degli investimenti, gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari detenuti dai fondi, ove ciò sia coerente con le caratteristiche di tali strumenti; (ii) valutare le modalità, i tempi e i criteri per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che tenga conto degli obiettivi e della politica di investimento dei fondi; (iii) identificare il procedimento per addivenire alla decisione di esercitare i diritti di intervento e di voto ed il voto da esprimere; (iv) individuare le modalità di esercizio del diritto di voto (intervento diretto in assemblea; ricorso alle deleghe di voto; voto per corrispondenza).

Informazioni più dettagliate sulla Politica oggetto del presente paragrafo sono disponibili nella sezione "Area MiFID" del sito internet della SGR all'indirizzo: www.gestiellehedge.it.

8. STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI ALLE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI PER GLI OICR.

In conformità della normativa applicabile, la SGR ha adottato e applica una strategia di trasmissione ed esecuzione ordini, nell'ambito della quale sono definite tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i fondi gestiti quando la SGR trasmette a terze parti (di seguito "entità") ordini su strumenti finanziari, per conto di tali fondi, al fine dell'esecuzione di detti ordini, come pure quando esegue direttamente le decisioni d'investimento disposte per conto dei fondi medesimi con Intermediari di negoziazione.

Ai fini della trasmissione ad altre entità degli ordini, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell'ordine, nonché altri fattori quali, ad esempio, la liquidità offerta. A tali fattori la SGR attribuisce un'importanza relativa, prendendo in considerazione i seguenti criteri: (a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dei fondi gestiti; (b) le caratteristiche dell'ordine; (c) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi; (d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere trasmesso. La SGR ha quindi identificato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le entità alle quali trasmettere gli ordini, in ragione della compatibilità delle strategie di esecuzione di tali entità con l'ordine di importanza attribuito dalla SGR ai fattori sopra elencati.

L'elenco delle principali entità utilizzate dalla SGR per la trasmissione degli ordini disposti per conto degli OICR è disponibile sul sito internet della SGR all'indirizzo www.gestiellehedge.it.

Nella medesima strategia, la SGR ha definito ed applica tutti i meccanismi efficaci e le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i fondi gestiti quando la stessa SGR esegue direttamente ordini su strumenti finanziari per conto di tali fondi. Al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini, la SGR tiene conto dei seguenti fattori: prezzo, liquidità offerta, probabilità e rapidità di esecuzione ed attribuisce a tali fattori un'importanza relativa sulla base dei medesimi criteri utilizzati nell'ambito della strategia di trasmissione. Sulla base dell'importanza dei fattori, la SGR ha quindi selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione sulle quali fa notevole affidamento per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini.

L'elenco delle principali sedi di esecuzione utilizzate dalla SGR è disponibile sul sito internet della SGR all'indirizzo www.gestiellehedge.it. Tale elenco non è necessariamente esaustivo in quanto alcuni ordini potrebbero essere eseguiti mediante altre sedi, ritenute comunque dalla SGR idonee sulla base della propria strategia di esecuzione.

La strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini è sottoposta periodicamente a monitoraggio e riesame e, ove necessario, aggiornata.

Ulteriori informazioni circa la strategia in parola sono disponibili nella sezione "Area MiFID" del sito internet della SGR all'indirizzo www.gestiellehedge.it.

9. POLITICA DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE.

Al fine di adeguarsi alla disciplina in materia di conflitti d'interessi dettata dalla Direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, la SGR ha adottato la propria "Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse", che identifica - tenuto conto della struttura organizzativa e delle attività da essa svolte, anche nell'ambito del Gruppo bancario di appartenenza (Gruppo Banco Popolare) - le situazioni di conflitto che potrebbero sorgere tra la SGR e gli OICR e i partecipanti agli stessi e ne definisce le relative misure di trattazione in vista di assicurare l'equo trattamento degli OICR medesimi e dei partecipanti agli stessi.

La SGR ha pertanto adottato, dal punto di vista operativo, apposite procedure organizzative volte a:

1. individuare le circostanze che generano o potrebbero generare, nell'ambito delle attività d'investimento, un conflitto di interessi - anche derivante da rapporti di Gruppo o d'affari - tra la SGR, le società del Gruppo ed i rispettivi soggetti rilevanti e gli OICR ed i partecipanti agli stessi, nonché tra i diversi OICR gestiti dalla SGR;
2. adottare le misure organizzative necessarie per gestire tali conflitti, al fine di evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi.

In particolare, i processi di cui ai punti 1 e 2 si articolano come segue:

1 - Identificazione delle possibili situazioni di conflitto di interessi

Ai fini dell'Identificazione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse riconducibili alle attività prestate, la SGR ha considerato:

- a) i conflitti tra gli interessi della SGR, di società del Gruppo, di propri esponenti aziendali o di soggetti con cui la SGR intrattiene significativi rapporti d'affari, ivi inclusi quelli di cui la stessa può avvalersi nell'ambito dell'esternalizzazione di servizi (ad esempio, il Consulente per gli investimenti), e gli interessi degli OICR gestiti e dei loro partecipanti;
- b) i conflitti tra gli interessi degli OICR, qualora esista il rischio potenziale che uno o più portafogli gestiti possano essere favoriti a danno di uno o altri portafogli gestiti dalla SGR stessa.

2 - Individuazione delle relative misure di trattazione

A fronte di ciascuna fattispecie di conflitto d'interesse identificata, la SGR istituisce presidi di controllo o di gestione dei conflitti la cui efficacia viene periodicamente valutata.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, con particolare riferimento alle attività di gestione svolte dalla SGR per conto degli OICR, la Politica aziendale adottata prende in considerazione le misure individuate per la trattazione dei conflitti riconducibili all'investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo Banco Popolare, all'investimento in quote di OICR promossi dalla stessa SGR, nonché all'utilizzo di Intermediari appartenenti al Gruppo Banco Popolare per la prestazione di servizi d'investimento in favore degli OICR. La Politica aziendale individua altresì i presidi preventivi di controllo delle situazioni di conflitto riconducibili a rapporti d'affari, di parentela o a stretti legami tra la SGR, le società del Gruppo o i rispettivi soggetti rilevanti ed i soggetti che istituiscono e gestiscono gli strumenti oggetto di investimento da parte degli OICR. La Politica aziendale prevede altresì specifici presidi contrattuali e di controllo nei confronti del Consulente per gli investimenti di cui la SGR

potrebbe avvalersi, che prevedono specifici divieti ed obblighi nella fornitura dei servizi, allorché questi abbiano ad oggetto prodotti istituiti e gestiti dal consulente medesimo, da società del gruppo di appartenenza di quest'ultimo o dai rispettivi soggetti rilevanti.

Informazioni più dettagliate sulla Politica in parola sono disponibili nella sezione "Area MiFID" del sito internet della SGR all'indirizzo : www.gestiellehedge.it

10. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI.

La Direttiva 2004/39/CE ed il Regolamento attuativo emanato dalla Consob con delibera n. 16190/07 hanno introdotto restrizioni alla possibilità che le SGR ricevano (o corrispondano) da (o a) Soggetti terzi, diversi dagli Investitori, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

La SGR ha pertanto adottato una Politica aziendale sugli incentivi che rappresenta l'insieme dei principi che la medesima, in relazione al servizio prestato ed in conformità a quanto dettato dalla vigente normativa, ha inteso adottare in materia di incentivi, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Capogruppo.

Tale Politica compendia i principi di cui la SGR tiene conto nel rispetto del divieto generale definito dall'art. 73 del sopracitato Regolamento, le tipologie di incentivi che essa considera di per sé legittime, le tipologie di incentivi che essa considera legittime previa verifica della loro ammissibilità ed a condizione della loro preventiva comunicazione agli investitori, nonché le tipologie di incentivi che essa considera illegittime.

La SGR conforma le proprie politiche di distribuzione degli OICR ai principi dettati dal sopracitato documento. La SGR corrisponde retrocessioni ai soggetti incaricati del collocamento in percentuale delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR sul presupposto che questo accresca la qualità del servizio dagli stessi svolto nei confronti degli Investitori. La SGR corrisponde retrocessioni ai soggetti gestori di portafogli, su base individuale o collettiva, delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR sul presupposto che queste somme siano riaccreditate a beneficio dei patrimoni dagli stessi gestiti.

La SGR ammette inoltre, per principio, la percezione dalle proprie controparti di negoziazione, di cui può avvalersi per l'esecuzione degli ordini disposti per conto degli OICR, di prestazioni non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti. Attualmente la SGR non ha concluso specifici accordi al riguardo, né fruisce di fornitura di ricerca da dette controparti, a fronte delle commissioni di intermediazione eventualmente corrisposte alle medesime in relazione agli ordini dalle stesse eseguiti. Ove, in relazione all'eventuale evoluzione nelle caratteristiche e nelle tecniche di gestione degli OICR istituiti, la SGR dovesse in futuro valutare di approvvigionarsi di ricerca dalle proprie controparti, poiché il corrispettivo di tale prestazione sarebbe inglobato nelle commissioni corrisposte a fronte dei singoli ordini dalle stesse eseguiti, la SGR valuterebbe ogni elemento utile al ragionevole apprezzamento economico della ricerca fornita, al fine di poter individuare la componente di costo implicita nelle commissioni di intermediazione ad essa attribuibile ed indirizzare le strutture di gestione verso un utilizzo delle controparti, in sede di trasmissione degli ordini, coerente con i principi stabiliti nella strategia di trasmissione ed esecuzione accennata al precedente paragrafo 8.

La SGR mette a disposizione degli Investitori e dei soggetti collocatori Informazioni più dettagliate sulla Politica oggetto del presente paragrafo nella sezione "Area MiFID" del sito internet della SGR all'indirizzo: www.gestiellehedge.it.

11. INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI.

La SGR ha adottato una Politica aziendale che disciplina la trattazione dei reclami pervenuti per iscritto dagli Investitori. In conformità a tale Politica, la SGR tratta i reclami ricevuti in modo sollecito, comunicando all'Investitore le proprie determinazioni circa il reclamo entro, di norma, 90 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora esigenze particolari richiedano tempi più lunghi, la SGR fornisce all'Investitore, entro detto termine, informazioni sui tempi necessari per formulare una risposta esaustiva.

La SGR ha istituito un apposito registro, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami ricevuti per iscritto dagli Investitori. La Funzione Compliance cura l'aggiornamento del suddetto registro, provvedendo a riportarvi gli elementi essenziali di ciascun reclamo ricevuto e le decisioni conseguentemente assunte dalla Società.

I reclami possono essere inoltrati dagli Investitori per posta al recapito della SGR, ovvero via e-mail all'indirizzo: gestiellehedge@gestielle.it.

La SGR aderisce al Conciliatore Bancario Finanziario, associazione costituita e promossa dai principali gruppi bancari italiani, che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli Intermediari bancari e finanziari e la loro Clientela, mettendo a disposizione più tipi di servizi con l'obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza dover ricorrere alla Magistratura. I servizi offerti dal Conciliatore includono l'Ombudsman Giurì Bancario che, nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs.58/98 ("TUF"), è l'Organismo competente per le controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al Titolo VI del Testo Unico Bancario, incluso il servizio di gestione collettiva del risparmio svolto dalla SGR. L'Investitore - non oltre due anni dall'operazione contestata - deve innanzitutto rivolgersi all'Ufficio Reclami dell'Intermediario finanziario, che nel termine previsto dalle proprie procedure dovrà rendergli noto se accoglie o meno il reclamo. Contro la decisione dell'Intermediario, l'Investitore può ricorrere entro un anno all'Ombudsman, che deve decidere entro 90 giorni, termine che può essere prolungato per avere la documentazione necessaria alla decisione. Il ricorso all'Ombudsman - totalmente gratuito - non priva l'Investitore del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all'Autorità Giudiziaria, ad un altro Organismo conciliativo, o ad un Collegio arbitrale, mentre la decisione del Giurì Bancario è vincolante per l'Intermediario finanziario.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito www.conciliatorebancario.it, dove è altresì disponibile il Regolamento dell'Ombudsman Giurì Bancario per la trattazione dei reclami e dei ricorsi in materia di servizi e attività di investimento.

12. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE QUOTE DEGLI OICR PRESSO LA SEDE AZIENDALE.

Il presente paragrafo si riferisce ai soli Investitori che non sono titolari di un rapporto presso un Intermediario incaricato del collocamento e che, pertanto, la SGR considera propri Clienti "diretti".

La SGR comunica ai propri Clienti diretti la classificazione a questi assegnata ai sensi della normativa vigente ("Cliente al dettaglio" o "Cliente professionale"). La SGR provvede a richiedere ai propri Clienti o potenziali Clienti informazioni in merito alla loro conoscenza ed esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto.

Ciò premesso, la SGR svolge la commercializzazione delle quote degli OICR presso la propria sede aziendale ("commercializzazione diretta") nei confronti dei soli Clienti classificati professionali di diritto ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) ad l) dell'allegato 3 del citato Regolamento Intermediari, avvalendosi, invece, ai fini della commercializzazione delle quote degli OICR nei confronti degli Investitori "al dettaglio", di Intermediari autorizzati incaricati del collocamento.

Per tali ragioni, per gli Investitori "al dettaglio" è possibile presentare direttamente presso la SGR esclusivamente domande di rimborso sulle quote degli OICR possedute (cfr. precedente paragrafo 3).

Dalla classificazione della Clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in punto di regole applicabili alla prestazione del servizio ed alla tutela dell'Investitore. Le categorie all'interno delle quali possono essere ora classificati i Clienti sono le seguenti:

Cliente al dettaglio. La classificazione nell'ambito di tale categoria comporta l'applicazione, nei confronti del Cliente, dell'intera disciplina in materia di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, con particolare riguardo alle regole di comportamento ed, in genere, alle norme poste a tutela degli Investitori;

Cliente professionale. Un Cliente professionale è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. All'interno della categoria si distinguono i "Clienti professionali di diritto" (ovvero quelli riconducibili alle tipologie elencate nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari) ed i "Clienti professionali su richiesta" (ovvero su iniziativa del Cliente). La classificazione nell'ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID, ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al dettaglio; in particolare, consente all'Intermediario di poter presumere il possesso del livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come tale.

È onere del Cliente comunicare alla SGR eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione.

Inoltre, per le medesime ragioni sopraccennate, la SGR non concede per politica aziendale ai propri Clienti professionali di diritto, di cui alle lettere da a) ad l) dell'allegato 3 del Regolamento Intermediari, di essere trattati come Clienti al dettaglio. Nel caso riceva una richiesta in tal senso, la SGR invita il proprio Cliente professionale a rivolgersi presso un soggetto collocatore degli OICR, al fine di ottenere il livello di protezione desiderato.

Ulteriori dettagli informativi possono essere reperiti nella sezione “Area MiFID” del sito internet della SGR all’indirizzo: www.gestiellehedge.it, ovvero sul sito www.consob.it.

13. INFORMATIVA SUI SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E/O DI GARANZIA DEI DEPOSITI PERTINENTI.

Il D.Lgs. 179 dell’8 ottobre 2007 ha disposto l’istituzione del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito “Fondo di garanzia”), destinato all’indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Al riguardo l’art. 8 del D.Lgs. 178/2007 precisa che:

- la gestione del Fondo di garanzia è attribuita alla Consob;
- possono accedere al Fondo di garanzia gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- il Fondo di garanzia è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell’intermediario responsabile.
- la Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo di garanzia, per la tutela dei diritti e l’esercizio dell’azione di rivalsa di cui al precedente alinea; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari;
- il Fondo di garanzia è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per l’attivazione Fondo di garanzia e le finalità in narrativa, la Consob, con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 179/2007:

- a) definisce i criteri di determinazione dell’indennizzo, fissandone anche la misura massima; dall’indennizzo così determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero l’indennizzo di cui all’articolo 3 D.Lgs. 178/2007;
- b) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di garanzia;
- c) emana le ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente articolo.